



Tribunale di Milano
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 24/01/2019 alle ore , innanzi al GE dott.ssa Caterina Trentini sono comparsi:

per il creditore procedente BANCO POPOLARE S.C. l'avv. ADRIANA BARBARA CORINNA ANDREOTTI che insiste nella richiesta di una declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a suo tempo proposta per mancata notifica di ricorso e decreto nel termine perentorio assegnato dal GE

per il cessionario del credito RED SEA SPV SRL e per essa la mandataria PRELIOS l'avv. Margherita BERTOLINI in sostituzione dell'avv. Marco VERDI che chiede la vendita dell'immobile

il GE dato atto del fatto che ogni pronuncia del GE non può avere effetto di giudicato e che il GE ha competenza esclusivamente in ordine alla fase endoexecutiva delle opposizioni, non luogo a provvedere

ORDINA

al creditore ipotecario di primo grado cessionario del credito se presente di versare al delegato il fondo spese già previsto nel decreto di fissazione dell'udienza 569 c.p.c. **entro 30 giorni** disponendo fin d'ora che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti di cui all'art. 490 c.p.c. avvenga entro 80 giorni da oggi ed evidenzia fin d'ora che ex art. 631 bis c.p.c. se detta pubblicazione non verrà effettuata nel predetto termine "per causa imputabil al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo" il processo esecutivo verrà dichiarato estinto;

E' altresì presente il custode che rappresenta di non avere ancora predisposto la strumentazione per le vendite telematiche.

Il procuratore del creditore procedente, unitamente agli altri creditori muniti di titolo:

- chiede che si proceda alla vendita con il sistema previsto dall'art. 569 comma 3° c.p.c., dando, inoltre, l'assenso ad ulteriori esperimenti di vendita con il medesimo meccanismo (previa eventuale riduzione del prezzo) nel caso in cui il primo esperimento vada deserto,
- autorizza l'incasso dell'assegno circolare intestato alla procedura e l'apertura di un conto corrente con le somme così ricavate per far fronte alle spese di procedura.

Il creditore fondiario insiste per l'applicazione del privilegio di cui all'art. 41 TUB.

Il Giudice dell'esecuzione

- esaminata la documentazione in atti;



- sentite le parti e preso atto di osservazioni e istanze dalle stesse avanzate;
- dispone la vendita degli immobili pignorati;
- ravvisandone i presupposti, emette ordine di liberazione dell'immobile come da separato provvedimento;
- non ravvisando l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita ex art. 591 bis secondo comma c.p.c.;

visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al professionista già nominato custode;

FISSA

termine di tre mesi per la notifica della presente ordinanza, a cura del creditore procedente o ipotecario di primo grado se presente, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non intervenuti ex art. 569 ultimo comma c.p.c.;

determina

il valore del compendio pignorato nel modo seguente (prezzo base d'asta):

- 260.000,00 euro

Si riserva di indicare le modalità di vendita.

Il GE

dott.ssa Caterina Trentini

